



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 16/20+17/20

P.A. n. 14/20

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Sigg.ri Jacopo Ascani e Riccardo Curti.

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 23 giugno 2020 la Procura Federale deferiva i Sigg.ri Jacopo Ascani e Riccardo Curti innanzi perché detenevano “... un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, parte del quale - nella misura di 28 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana... e 10 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina - veniva sottoposta a sequestro” e, quindi, per violazione degli artt. 1.1 RDG Fise per il quale “Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/ associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali” nonché 1.2 RDG Fise per il quale “Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”.

* * * * *

L'attuale procedimento è la risultante della riunione di due fascicoli: il n. 16/20 RGT e n. 17/20 RGT.



Federazione Italiana Sport Equestri

Con riferimento al n. 17/20 il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG Fise, l'udienza di trattazione, disponendone la comunicazione all'Incolpato ed alla Procura Federale, per il 7 settembre 2020, data in cui, stante la pendenza del procedimento n. 16/20 RGT per fatti analoghi si disponeva un rinvio al 20 settembre 2020.

All'udienza del 20 settembre 2020, data di trattazione del procedimento a carico di Renato Curti e Sara Morgante, i fascicoli venivano riuniti e, stante la pendenza del procedimento penale n. 13924/17 R.G.N.R.-P.M. Tribunale di Roma – il Tribunale Federale rinviava con sospensione dei termini ex art. 57 RDG nell'attesa della definizione del processo penale all'esito del quale, acquisita la sentenza con attestazione di irrevocabilità prodotta dalla difesa di Ascani, il Presidente fissava l'udienza per la trattazione del procedimento per il 3 giugno 2022, poi rinviata d'ufficio al 6 giugno 2022.

Il Deferito Ascani si costituiva a mezzo del proprio difensore Avv. Vitaliano Buonfiglio depositando una tempestiva memoria con cui chiedeva di *"...prosciogliere l'incolpato dalle contestazioni di cui agli artt. 1.1 e 1.2 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, o come meglio riterrà il Tribunale Adito. In subordine, per mero scrupolo difensivo, si chiede l'irrogazione della sanzione meno afflittiva per il minor tempo previsto dal regolamento di Giustizia Federale, con concessione di ogni più ampio beneficio previsto. l'applicazione delle sanzioni minime edittali, ridotte della metà ed in ogni caso rimettendosi al Tribunale Federale."*

Il Deferito Curti non si costituiva e, pertanto, se ne dichiarava la contumacia.

La posizione della Deferita Morgante veniva stralciata con creazione di autonomo fascicolo.

La Procura, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva per il Sig. Ascani la sospensione ex art. 6.1.IV, 6.1.V, 6.1.VI, 6.1.VIII, 6.1.XI RDG per anni 5 oltre l'ammenda ex art. 6.1.III per euro 2.000 e per il Sig. Curti la sospensione ex art. 6.1.IV, 6.1.V, 6.1.VI, 6.1.VIII, 6.1.XI per anni sei oltre l'ammenda ex art. 6.1.III RDG per euro 4.000.

La Difesa di Ascani, riportandosi al contenuto della memoria ed ai documenti richiamati ed allegati, chiedeva il non luogo a procedere.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

L'odierno procedimento nasce il 16 gennaio 2020 in esito alla segnalazione a firma del Presidente della FISE riportante l'articolo di stampa dal titolo *"Dal trullo a monte spaccato sgominata la gang della*



coca” che riferiva di un’operazione volta al contrasto del narcotraffico in Roma e nell’ambito della quale veniva contestata una associazione a delinquere e la detenzione di sostanze stupefacenti anche agli odierni Deferiti.

La pendenza del procedimento penale n. 13924/17 R.G.N.R.-P.M. Tribunale di Roma imponeva la richiesta di acquisizione degli atti ostensibili alla Procura della Repubblica procedente che, in data 5 febbraio 2020, trasmetteva l’ordinanza cautelare nell’ambito della quale il capo V riguardava i Sigg.ri Curti ed Ascani, sottoposti a misura restrittiva della libertà (poi annullata nel procedimento cautelare per il Sig. Ascani).

Nel mese di maggio 2020, in esito alla notifica del decreto di giudizio immediato, i due Deferiti optavano per il rito abbreviato al termine del quale il Sig. Ascani veniva assolto mentre il Sig. Curti veniva condannato alla pena della reclusione a sei anni e quattro mesi oltre la multa per euro 30.000, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per tutta la durata della pena.

Alla luce delle risultanze probatorie costituenti il fascicolo disciplinare e coincidenti, quasi solo ed esclusivamente, con gli atti posti a fondamento del procedimento penale, il Tribunale osserva quanto segue.

In via del tutto preliminare è necessario ribadire l’autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale nonché la oggettiva diversità delle norme dell’ordinamento sportivo da quelle che, invece, disciplinano il processo penale. Tanto significa che se, da un lato, è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dal procedimento penale (in considerazione dei maggiori e più penetranti strumenti a disposizione del Giudice penale) è altrettanto vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare. In secondo luogo questo Tribunale ritiene che l’Organo Giudicante debba determinare il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d’indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme richiamate. Come da orientamento giurisprudenziale consolidato delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016 e 34/2016), è necessario, infatti, fare ricorso al principio di valutazione probatoria previsto dall’art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, espressione della tesi della



sufficienza di un grado di convincimento dell'Organo Giudicante fondato su un criterio che superi la mera valutazione della probabilità ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Ferme queste premesse, i fatti possono essere ricostruiti in tal modo.

In data 31 marzo 2017 gli operanti di p.g., all'esito di un controllo mirato all'interno del complesso residenziale in Roma alla via Giuseppe Molteni, 149 località Acilia, notavano due individui raggiungere il condominio ove si trovava l'abitazione di Sara Morgante.

Si trattava di Ascani Jacopo e Curti Riccardo.

Gli stessi, il successivo 2 aprile 2017 si recavano nuovamente nella stessa palazzina ove restavano per circa 20 minuti. Tanto portava le Forze dell'Ordine ad effettuare, il giorno seguente, una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione della Morgante, risultante tra i contatti facebook di Curti, già pregiudicato.

La perquisizione conduceva al sequestro di 10 kg di cocaina e 28 kg di marijuana, custodita all'interno di 4 sacchi occultati nel box di pertinenza dell'appartamento unitamente a materiale per confezionamento e la pesatura.

Sara Morgante veniva tratta in arresto e, ascoltata in diverse occasioni, riferiva circostanze circa la relazione con Curti Riccardo, interrotta nel mese di dicembre 2016.

Nel corso del primo interrogatorio, dichiarava di ignorare il coinvolgimento di Curti nel traffico di stupefacenti ma, sentita nuovamente in data 14.6.2017, rendeva dichiarazioni più analitiche e coerenti con le circostanze della vicenda confermando il pieno e diretto coinvolgimento del Curti nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta in casa.

In particolare dichiarava che, nel gennaio 2017, trovandosi in difficoltà economica, aveva accettato la richiesta di Curti di conservare presso la sua abitazione un borsone nero contenente sostanza stupefacente in cambio del pagamento di un canone di locazione (effettivamente pagato). Aggiungeva che l'uomo le aveva successivamente chiesto di utilizzare un pensile della cucina, richiesta alla quale aveva acconsentito, nonché di mettere un oggetto più pesante dentro una busta in cucina e di essersi accorta che Curti custodiva in tali luoghi alcune buste per il sottovuoto, della mannite e due macchine per il sottovuoto. La Morgante riferiva, altresì, che in quel periodo Curti stava sempre con Ascani, con il quale spesso si recava a casa sua.



Federazione Italiana Sport Equestri

Gli accordi con Curti prevedevano che quando lui aveva necessità dell'appartamento lei non doveva essere presente, motivo per il quale avevano concordato che se lei si fosse trovata fuori da casa Curti avrebbe dovuto segnalare la sua presenza abbassando le tapparelle, così che lei si sarebbe dovuta astenere dal rientrare. Laddove invece fosse stata presente al suo ingresso sarebbe dovuta uscire. Curti non le aveva detto cosa facesse quando andava a casa sua, ma per lei era chiaro che il suo ingresso avesse a che fare con la droga.

La ragazza riferiva altresì che era capitato che Curti andasse a casa sua unitamente ad Ascani e che insieme attendessero la sua uscita accomodati sul divano ma, al tempo stesso, asseriva di non sapere se Ascani fosse a conoscenza della droga. Le ulteriori investigazioni non evidenziavano elementi utili alle indagini a carico di Ascani ma certamente le dichiarazioni inerenti Curti trovavano riscontro nelle dichiarazioni di altro soggetto e, tanto, contribuiva a rendere attendibili le dichiarazioni della Morgante, intrinsecamente credibili, logiche e coerenti, nonché in linea con quanto osservato dagli operanti.

Alla luce di queste risultanze il Gup di Roma ha ritenuto che le prove raccolte fossero idonee a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare esclusivamente nei confronti del Curti, mentre non consentivano di pervenire ad una pronuncia di conferma della responsabilità nei confronti di Ascani, stante la mancanza di più specifiche informazioni circa la condotta dallo stesso tenuta ovvero sia in merito alla mancata prova della sua consapevolezza circa l'esistenza della droga custodita nell'abitazione della Morgante.

Quanto a Curti Riccardo, invece, il Gup ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità in ordine al reato contestato.

Il Tribunale Federale non ha ragioni per discostarsi dal giudizio espresso nei confronti della dichiarante da parte dell'A.G. e pervenire alle medesime conclusioni nei confronti dei Deferiti.

Certamente quanto accertato in sede penale per il Sig. Curti ha riflessi in sede disciplinare in ordine alla violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza a differenza dell'Ascani per il quale, invece, il Tribunale ritiene non possa muoversi alcun tipo di censura.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,



Federazione Italiana Sport Equestri

RIGETTA

il deferimento del Sig. Jacopo Ascani

APPLICA

al Sig. Renato Curti la sospensione ex art. 6.1.IV, 6.1.VI, 6.1.VIII, 6.1.XI per anni cinque oltre l'ammenda ex art. 6.1.III per euro 15.000.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 13 giugno 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti